



LEGGE PEL CORPO CONSOLARE

12 gennaio 1892

Tit. I.

Personale consolare.

1. - Il personale consolare della Repubblica di San Marino si divide in tre categorie:

alla prima appartengono i Consoli Generali ed i Consoli;

alla seconda i Viceconsoli;

alla terza i Segretari ed i Cancellieri.

2. - Il personale della prima e seconda categoria è nominato dal Generale Consiglio Principe e Sovrano, ed esercita le funzioni, in seguito all'exequatur del Governo presso il quale viene accreditato.

Quello della terza categoria è nominato dai Consoli Generali e dai Consoli, coll'approvazione dell'Ecc.ma Reggenza.

3. - I Viceconsoli addetti ad un Consolato, ed i segretari e i cancellieri sono all'immediata dipendenza del Console nel cui distretto risiedono, e non carteggiano direttamente, nè hanno ufficiali relazioni, col Governo della Repubblica, nè col Governo locale, eccettuato il caso in cui suppliscano regolarmente il Console Generale od il Console.

4. - I Viceconsoli nominati in luogo dove non risieda un Console, esercitano tutte le attribuzioni conferite ai Consoli, ma dipendono da quello che ha la superiore giurisdizione in detto luogo, e non carteggiano col nostro Governo, se non per mezzo del Console, o quando sieno direttamente richiesti dal nostro Governo.

5. - Nel decreto di nomina del personale consolare di prima e seconda categoria sarà precisamente indicato il territorio, sul quale si estende la giurisdizione consolare del nominato.

6. - Gli uffici consolari sono tutti gratuiti.

7. - Non possono essere nominati Consoli Onorari se non le persone che abbiano effettivamente esercitate le funzioni di Consoli della nostra Repubblica.

Tit. II.

Privilegi ed attribuzioni.

8. - I titolari dei Consolati e dei Viceconsolati hanno diritto agli onori, alle prerogative, ai privilegi e alle immunità, che sogliono accordarsi, secondo le leggi e gli usi locali dei vari Stati, agli ufficiali consolari esteri; così le loro sedi e i loro archivi.

9. - I Consoli Generali ed i Consoli, nei luoghi ove non siano Agenti diplomatici, rappresentano il Governo della Repubblica. Dove siano invece Agenti diplomatici, le funzioni dei Consoli saranno puramente amministrative e commerciali, ma ivi i Consoli, sebbene siano in gerarchica dipendenza dalle Legazioni, terranno il loro carteggio direttamente col nostro Governo.

10. - I Consoli debbono invigilare all'osservanza dei nostri trattati, alla tutela del decoro e degli'interessi del nostro Governo, alla protezione delle persone e degli'interessi dei sudditi sammarinesi, esercitando, quanto a questi, tutti gli atti amministrativi permessi dalle legge locali.

Compiono altresì gli atti conservativi che si rendono necessari nei casi di decesso di sammarinesi nel territorio consolare.

11. - Avranno i Consoli e i Viceconsoli la massima cura di mantenere le buone relazioni fra il Governo presso cui sono accreditati ed il nostro; e si adopereranno altresì a comporre i dissidi sorti fra nostri sudditi.

12. - I Viceconsoli, quando non si trovano nelle condizioni espresse nell'Art. 4 della presente legge, aiutano il Console nel disbrigo di tutti gli affari consolari, pei quali sieno richiesti dal medesimo.

13. - I segretari ed i cancellieri adempiono agli uffici di segreteria, di cancelleria e di amministrazione, loro affidati dai Consoli.

14. - I Consoli Generali ed i Consoli soltanto, previ licenza dell'Ecc.ma Reggenza, rilasciano passaporti ai sudditi sammarinesi iscritti nei registri del Consolato.

15. - I passaporti sono dati in nome della Reggenza; recano, nell'intestazione, nome, cognome e qualifiche del Console che li rilascia; nome, cognome, paternità, domicilio, professione, connotati e firma della persona cui vengono rilasciati, o l'indicazione che questa sia illetterata, ed infine il luogo di destinazione.

16. - Il passaporto è valido per sei mesi; e su di esso possono iscriversi le persone appartenenti alla famiglia, o quelle di servizio di colui al quale è rilasciato.

17. - Alle persone notoriamente distinte, o a quelle incaricate di una missione dal nostro Governo, può essere rilasciato un passaporto speciale, colla semplice indicazione del nome, cognome e qualità della persona, e sua destinazione.

18. - Tutti gli atti di stato civile dei sudditi sammarinesi all'estero si faranno presso gli uffici locali di Stato Civile, o secondo gli usi del luogo di dimora; ma il Console, o il Viceconsole, dovrà ritirare una copia degli atti (a spese della parte, occorrendo) e la trasmetterà alla Segreteria degli Affari Esteri della Repubblica. (1)

19. - I Consoli e i Viceconsoli presenziano altresì l'apertura dei testamenti dei sudditi sammarinesi, dando notizia alla Segreteria degli Affari Esteri della seguita apertura e delle disposizioni contenute nei suddetti testamenti. (2)

20. - Possono altresì i Consoli e i Viceconsoli, nell'interesse di sudditi sammarinesi, rilasciare copie autentiche di atti governativi della Repubblica, purchè l'originale, o una copia autentica, resti in deposito presso i medesimi.

21. - Nessun atto pubblico o privato fatto all'estero è valido nella Repubblica di San Marino, se non porta l'autenticazione delle firme delle autorità o dei privati, fatta, secondo la rispettiva circoscrizione territoriale, dai nostri Consoli.

Essi hanno altresì la facoltà di autenticare le firme delle autorità e pubblici ufficiali sammarinesi.

22. - I Consoli ed i Viceconsoli possono emettere dichiarazioni di identità di persona, o di esistenza in carica di date persone, purchè si tratti di autorità, o di sudditi sammarinesi, o di atti da prodursi nella Repubblica di San Marino.

23. - I Consoli giudicano come arbitri nelle cause e contese fra sammarinesi, quando sieno richiesti e preceda un legale compromesso, in cui le parti rinunzino ad ogni appello, e autorizzino il Console a procedere, senza formalità di giudizio, come amichevole compositore. In tal caso, il Console pronunzia la sentenza, e può rilasciarne copia in forma esecutiva, quando la sentenza debba eseguirsi nella Repubblica di San Marino.

Tit. III.

Servizio interno dei Consolati.

24. - Quando un Console o Viceconsole, riceva dal nostro Governo l'originale decreto sovrano di nomina, deve fare le pratiche necessarie per ottenere dal Governo, presso cui viene accreditato, il necessario exequatur.

25. - Ricevuto l'exequatur, e fatte le ulteriori pratiche per la sua completa esecuzione, il titolare prende possesso dell'ufficio, dando tosto notizia di ciò all'Ecc.ma Reggenza e contemporaneamente alle autorità locali.

Dal giorno di tale notificazione, egli s'intende entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

26. - In caso di morte o di rinunzia del Console, il Viceconsole, locale, o, in mancanza di questo, il cancelliere, prende la consegna delle carte, dei sigilli e degli effetti del Consolato, e ne avverte la Reggenza, la quale tosto destinerà chi debba interinalmente reggere l'ufficio fino alla nomina del titolare.

27.- In caso di sospensione o di revoca, per ordine del Governo, questo designerà la persona cui il Console sospeso o revocato debba far la consegna dell'ufficio, e determinerà se la medesima debba fungere come semplice depositario, oppure se interinalmente con funzioni di Console in via ufficiosa.

28. - Il Console, cui occorra assentarsi dalla residenza per oltre un mese, dovrà ottenerne il permesso dalla Reggenza, e il Viceconsole dal Console.

29. - Quando ad un Consolato sia addetto un Viceconsole, esso è di diritto chiamato a supplire precariamente il Console, in qualunque caso di assenza, o di cessazione dall'ufficio.

30. - Se si tratti di Consolato che non abbia Viceconsole, il cancelliere sarà chiamato a supplire ufficiosamente il titolare.

Se non vi sia neppure cancelliere, il Console nomina a supplirlo, in caso di temporanea assenza, una persona di sua fiducia, e possibilmente in qualche rapporto colla nostra Repubblica, e da approvarsi preventivamente dalla Reggenza.

31. - Al personale consolare inosservante dei propri doveri, può infliggersi dalla Reggenza la censura e la sospensione; e dal Generale Consiglio Principe e Sovrano, in casi piu' gravi, può decretarsi anche la revoca.

32. - In ciascun Consolato o Viceconsolato debbono tenersi, con ogni diligenza, le seguenti serie:

a) la corrispondenza ufficiale di protocollo riservato, per le pratiche di carattere personale o segreto;

b) la corrispondenza ufficiale di protocollo generale per le altre materie; Ognuna delle predette serie deve almeno esser fornita di indici alfabetici.

c) un registro per l'annotazione dei sudditi sammarinesi, e delle persone che dalla Repubblica ottennero onorificenze o gradi civili e militari, e che dimorano sotto la circoscrizione del Consolato;

d) un registro per l'annotazione degli atti di Stato Civile comunicati alla Repubblica e delle aperture di testamenti presenziate dal Console. Vi saranno trascritte altresì le sentenze pronunziate come all'Art. 23;

e) un registro, a madre e figlia, per i passaporti;

f) un registro per l'annotazione delle autenticazioni di firme, delle vidimazioni dei passaporti, delle dichiarazioni d'identità di persona o di esistenza in carica, e delle copie dei documenti rilasciati;

g) un registro contenente l'inventario delle carte e degli oggetti del Consolato.

Per ciascuna di queste serie si terrà una particolare numerazione.

33. - Il Governo, a mezzo della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, rimborserà ai Consoli, ed ai Viceconsoli residenti in luogo ove non esista Consolato, le spese per la bandiera, per l'insegna del Consolato o del Viceconsolato, se questo sia di nuovo impianto, e le altre che furono preventivamente autorizzate dalla medesima Segreteria, e quelle sostenute dai Consoli e Viceconsoli, nei casi di comprovata urgenza, pel rimpatrio di sudditi sammarinesi indigenti.

34. - I Consoli e Viceconsoli, entro due mesi dall'assunzione dell'ufficio, e quelli già nominati, entro due mesi dalla promulgazione della presente legge, dovranno redigere l'inventario delle carte e degli oggetti di proprietà dell'ufficio, e trascriverlo nel registro indicato nell'Art. 32, serie g, e farne tener copia autentica alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri.

35. - Di mano in mano che le carte si accrescano o nuovi oggetti si acquistino, o per deperimento si rendano inservibili quelli posseduti, se ne farà annotazione nel citato registro, e se ne comunicherà la trascrizione in principio di ogni anno alla Segreteria degli Esteri.

36. - Ai Consoli Generali, ai Consoli, ed anche ai Viceconsoli che fungono in luogo ove non sia un Consolato, è concessa la franchigia postale per le sole lettera d'ufficio diretta ad autorità governative nella Repubblica.

37. - Perchè i Consoli e i Viceconsoli sopra menzionati godano tale franchigia, dovranno le lettere essere chiuse col sigillo d'ufficio la dichiarazione: d'ufficio, il numero di protocollo ed il bollo consolare.

38. - Gli studenti sammarinesi presso le Università o gl'Istituti di pubblica istruzione all'estero dovranno, al principio d'ogni anno scolastico, presentarsi al Console del luogo ove prendono residenza, e farsi iscrivere nei registri consolari, riportandone attestazione in fine dell'anno scolastico; senza di che, i sussidi non potranno ottenere i pagamenti dei sussidi.

Titolo IV.

Competenza e circoscrizione consolare.

39. - Quando presso un Governo esista un solo nostro Consolato, esso avrà il grado di Consolato generale.

40. - Ove ne esista piu' d'uno in uno Stato, quello solo che ha sede nella capitale avrà il grado di Consolato generale.

41. - Pei consolati già esistenti in Italia, è mantenuto il grado di Consolato generale a quelli che ora ne godono, e fintanto che sono retti dagli attuali titolari; eccettuato il Consolato generale di Roma, che manterrà questo grado.

42. - Nel Regno d'Italia la circoscrizione consolare è così ripartita:

al Consolato di Torino le province di Torino, Cuneo, Alessandria e Novara;

al Consolato di Milano le province di Sondrio, Como, Milano, Pavia, Cremona, Brescia e Bergamo;

al Consolato di Venezia le province di Belluno, Vicenza, Verona, Padova, Venezia, Treviso e Udine;

al Consolato di Bologna le province di Piacenza, Parma, Reggio-Emilia, Mantova, Modena, Bologna, Ravenna, Ferrara e Rovigo;

al Consolato di Rimini le province di Forlì e di Pesaro-Urbino;

al Consolato di Genova le province di Porto Maurizio, Genova e Massa Carrara;

al Consolato di Firenze le province di Firenze, Lucca, Pisa, Livorno, Siena ed Arezzo;

al Consolato di Ancona le province di Ancora, Macerata, Perugia, Ascoli e Teramo;

al Consolato di Roma le province di Grosseto, Roma e Aquila;

al Consolato di Bari le province di Chieti, Campobasso, Foggia, Bari e Lecce;

al Consolato di Napoli le province di Caserta, Benevento, Avellino, Napoli, Salerno, Potenza, Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria;

al Consolato di Palermo le province di Messina, Palermo, Trapani, Girgenti, Caltanissetta, Catania e Siracusa;

al Consolato di Cagliari le province di Cagliari e Sassari.

43. - In Francia la circoscrizione consolare è così ripartita:

al Consolato generale di Parigi i dipartimenti del Nord, Aisne e Ardennes, Oise, Mosa, Senna, Senna e Marna, Marna, Senna e Oise, Meurthe e Mosella, Aube, Alta Saona, Costa d'Oro, Nièvre, Cher, Doubs, Indre, Saona e Loire, Allier, e Alto Reno;

al Consolato di Rouen i dipartimenti della Senna Inferiore, Eure, Orne, Eure e Loire, Mayenne, Sarthe, Loire e Cher, Indre e Loire, Passo di Calais, Somme, Maine e Loire;

al Consolato di La Havre i dipartimenti della Manica, Calvados, Finistère, Morbihan, Loire inferiore, Vandea, Ile e Vilaine e coste del Nord; al Consolato di Bordeaux i dipartimenti delle sue Sèvres, Vienna, Alta Vienna, Charente, Charente inferiore, Dordogna, Lot, Lot e Garonna, Gironda, Landes, Gers, Bassi Pirenei, Alti Pirenei, Tarn e Garonna;

al Consolato di Marsiglia i dipartimenti di Creuze, Loire, Rodano, Puy de Dome, Corrèze, Cantal, Lozère, Ardèche, Aveyron, Gard, Tarn, Hèrault, Alta Garonna, Ariège, Aude, Pirenei Orientali, Bocche del Rodano, Var, Corsica, Alta Loire;

al Consolato di Nizza i dipartimenti del Giura, Ain, Alta Savoia, Isère, Savoia, Drome, Alte Alpi marittime.

44. - In Austria, il Consolato generale di Vienna ha giurisdizione sopra tutte le province dell'Impero, eccetto che quelle dell'Istria e della Dalmazia, sulle quali compete la giurisdizione al Consolato di Trieste.

45. - In Svizzera, il Consolato di Ginevra ha giurisdizione su tutte le province della Confederazione.

46. - In Spagna, il Consolato di Barcellona estende la sua giurisdizione sopra tutte le province di quella Nazione.

47. - Per gli altri Consolati, che in seguito fossero istituiti, si fisserà la circoscrizione all'atto della loro istituzione. (3)

Tit. V.

Stemma, bandiera, sigilli e uniforme.

48. - Ogni Consolato, ed ogni Viceconsolato, esistente in luogo che non sia sede di Consolato dovrà essere fornita di un'insegna collo stemma governativo sammarinese e colla leggenda: Consolato generale (o Consolato o Viceconsolato) della Repubblica di San Marino. Questa insegna dovrà tenersi esposta fuori della porta della casa ove risiede il Consolato od il Viceconsolato.

49. - Dovrà pure ciascun ufficio consolare essere fornito della bandiera della Repubblica, che sarà esposta nei giorni delle feste patrie sammarinesi, cioè il 5 febbraio (giorno di Sant'Agata); 1° aprile (Ingresso della Reggenza); 3 settembre (giorno di San Marino) e 1° ottobre (Ingresso della Reggenza), e nei giorni delle feste nazionali degli Stati, presso i quali i Consoli sono accreditati.

50. - I Consoli e i Viceconsoli esistenti nel Regno d'Italia esporranno altresì la bandiera ogni volta che si celebri una festa, o si commemori un lutto della patria comune con partecipazione dell'autorità governativa locale.

51. - Ogni Consolato o Viceconsolato dovrà esser fornito di due sigilli, uno a secco ed uno ad umido, aventi nel mezzo lo stesso sammarinese, e intorno le parole: Consolato Generale (o Consolato o Viceconsolato) della Repubblica di San Marino in ..., coll'indicazione della residenza.

52. - I Consoli e i Viceconsoli provvederanno a proprie spese l'uniforme consolare, descritta nel seguente articolo.

Dovranno inoltre i Consoli, ed i Viceconsoli, residenti ove non è un nostro Consolato, quando esercitino pubblicamente le loro funzioni in abito borghese, portare una fascia in seta della larghezza di centimetri 10, coi colori del nostro Ordine Equestre di San Marino, pendente dalla spalla destra, riunita sul fianco sinistro ad un passante, e guernita, alla due estremità, di una frangia d'oro pei Consoli Generali e pei Consoli, e d'argento pei Viceconsoli.

53. - L'uniforme di gala dei Consoli Generali, Consoli e Viceconsoli e così composta:

Cappello a due punte (con penne bianche di struzzo pei Consoli Generali e pei Consoli) con cappietto in panno verde scuro, ricamato d'oro, guarnito di cordone d'oro, e con coccarda sammarinese bianca ed azzurra.

Abito di panno verde scudo, con bavero diritto, colle mostre alle maniche del medesimo panno; con ricami in oro, come al modello alle maniche, al bavero e sul dorso, e ricorrenti anche ai lati della bottoniera e sulle falde, pei soli Consoli. Una fila di otto bottoni dorati, convessi, collo stemma della Repubblica, e due altri simili sul dorso: uno piccolo sulle mostre delle maniche.

Calzoni del medesimo panno con gallone in oro.

Spalline (pei soli Consoli Generali e Consoli) di tela dorata a vermiglioni.

Spada sostenuta da cordoni di filo d'oro, con elsa in madreperla e metallo dorato, collo stemma sammarinese nella guardia; fodero bianco, con anelli e puntale in metallo dorato; dragona d'oro.

Fascia consolare pendente dalla spalla destra.

54. - Ai Consoli Generali, ai Consoli ed ai Viceconsoli resta la facoltà di valersi anche dell'uniforme rispettivamente di colonnello, di tenente-colonnello, o di maggiore, dello Stato Maggiore della Guardia del Consiglio Principe, a norma dell'Art. 5 del regolamento della Guardia stessa del 17 giugno 1882, cogli onori e privilegi che alla medesima competono.

55. - La distinzione dei gradi nell'abito dei Consoli Generali e dei Consoli è stabilita dalla larghezza dei ricami a lato della bottoniera e delle falde dell'abito (centimetri 3 12 pei Consoli Generali, e centimetri 3 pei Consoli), e del gallone dei pantaloni, come al modello. L'abito dei Viceconsoli è

senza ricami ai lati della bottoniera e delle falde dell'abito. Di essi, useranno la fascia consolare solo quelli che esercitano in luogo ove non esista un Consolato.

Tit. VI.

Disposizioni generali.

56. - La creazione e la soppressione dei Consolati e dei Viceconsolati è di esclusiva spettanza del Consiglio Principe e Sovrano.

57. - Nei luoghi dove risiede un Consolato non potrà essere demandata ad alcun nostro ufficiale pubblico, nè ad un privato, alcuna sorte d'incarichi pel nostro Governo, eccettuato il caso di missioni straordinarie presso il Sovrano ed il Governo locale.

58. - Nessun ufficiale consolare sammarinese può accettare una qualsiasi rappresentanza consolare di altro Stato senza espressa licenza del nostro Governo.

59. - A cura della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri verranno comunicate a tutti i Consoli le elezioni della Reggenza e le nomine dei titolari dei vari Consolati o Viceconsolati, o la cessazione dei medesimi dai rispettivi uffici.

60. - Sarà pure spedito dalla suddetta Segreteria a ciascun Consolato all'atto della sua istituzione, un esemplare dello Statuto, dei Codici e delle principali leggi vigenti; ed in seguito, un esemplare di tutte le leggi che di mano in mano si stamperanno dal nostro Governo.

(1) V. art. 7 della vigente Convenzione italo-sammarinese.

(2) V. art. 5 della Convenzione citata.

(3) Con Decreto 27 marzo 1899 fu istituito un Consolato Generale a Budapest, con giurisdizione per tutta l'Ungheria.